



4488/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. CARLA MENICHETTI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA

SENTENZA
N. 2337/2015
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 21225/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DF N. IL X 1965

avverso la sentenza n. 1199/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mario Pinelli*
che ha concluso per *l'irrimediabilit  del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv //

Udit i difensor Avv. //

W

1

Ritenuto in fatto

DF ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella assolutoria di primo grado, l'ha riconosciuta colpevole dei reati di cui agli articoli 189, comma 7, del codice della strada, 590 c.p. e 594 c.p.; ciò, essendole stato contestato di avere, alla guida del proprio autoveicolo, colposamente investito, in prossimità dell'apposito attraversamento, il pedone GC e di essersi poi allontanata senza prestare assistenza, ed anzi profferendo espressioni ingiuriose nei confronti della persona offesa.

Il tema del processo ha riguardato l'identificazione della responsabile, sulla quale la Corte di merito, dissentendo dal primo giudice, ha ritenuto acquisita una prova certa, attraverso la valorizzazione della deposizione della persona offesa, che aveva descritto il tipo e il colore dell'autoveicolo condotta dall'investitrice, nonché sulla base della fotografia della targa consegnatale da una testimone.

Con il ricorso si lamenta, con il primo motivo, il vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di responsabilità, contestandosi l'identificazione dell'imputata. Con il secondo motivo si insta per l'applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 131 *bis* c.p.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima doglianza è manifestamente infondata, vuoi perché generica e pretensiva, vuoi perché afferisce al tema dell'apprezzamento della prova, che il giudice ha sviluppato con adeguata motivazione, non rinnovabile in fatto in questa sede, valorizzando le dichiarazioni rese dal teste, assolutamente neutrale, presente al fatto.

Nell'ipotesi in esame il giudice di appello, per diversità di apprezzamenti, ha infatti ritenuto di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, compiutamente sostituendo all'analisi compiuta dal primo giudice una sua analisi e svolgendo, per motivare il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, logiche e congrue considerazioni riguardanti la dinamica del sinistro, quale emergente dalle testimonianze assunte e dai rilievi tecnici in atti, nonché sui profili di colpa dell'imputata.

E' stato così applicato il principio, in tema di motivazione della sentenza, secondo il quale nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e

penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (v. tra le altre, Sez. V, 5 maggio 2008, n. 35762, Alexi, rv. 241169).

Inaccoglibile è anche la doglianza con cui si vorrebbe venisse dichiarata la non punibilità dell'imputata per particolare tenuità del fatto.

Al proposito, è ormai pacifico che, nell'assenza di una disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 *bis* c.p., introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2015) è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione. In tale evenienza, la Corte di legittimità, deve in primo luogo considerare verificare l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato. In secondo luogo, la Corte deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa (desunta, a sua volta, dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133, comma 1, c.p.) e della non abitualità del reato. Nell'effettuare questo secondo apprezzamento, il giudice di legittimità, cui è precluso esprimere valutazioni in fatto, non potrà che limitarsi ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i suindicati parametri di riferimento (di recente, Sezione II, 30 settembre 2015, Clemente).

Nella specie, l'apprezzamento che qui deve effettuarsi, per valutare se la causa di non punibilità meriti di essere valutata in sede di merito [annullandosi con rinvio la sentenza di merito], conduce ad un giudizio negativo.

Nonostante che il giudice di merito abbia determinato il trattamento sanzionatorio in termini obiettivamente di favore, concedendo le generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, è il fatto nella sua obiettività che non risulta inquadrabile nel paradigma normativo dell'articolo 131 *bis* c.p., ove si consideri come, nel medesimo contesto fattuale, l'imputata, coinvolta con proprie responsabilità nell'incidente, non solo non ha prestato assistenza ma ha anche profferito espressioni ingiuriose nei confronti della vittima.

Si tratta di una condotta non inquadrabile nel paradigma normativo della causa di non punibilità, alla luce proprio dei parametri di cui all'articolo 133 c.p.

Anche di recente, del resto, questa Corte ha precisato che non vi è incompatibilità fra la determinazione della pena nel minimo edittale e l'esclusione della causa di non punibilità per

particolare tenuità del fatto, perché si tratta di operazioni interpretative rette da *rationes* differenti (Sezione VI, 22 ottobre 2015, Errfiki).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli
Patrizia Piccialli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO
[Signature]



Il Presidente

Gaetanino Zecca
[Signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 FEB. 2016



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO
[Signature]